

Regione Umbria

LEGGE REGIONALE 5 Luglio 2004 , n. 9

Promozione della cultura musicale bandistica e corale.

Publicazione: Bollettino Ufficiale n. 30 del 21/07/2004

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione, nell'ambito della tutela e della valorizzazione dello spettacolo in tutte le sue forme di espressione artistica, promuove la diffusione della cultura musicale di tipo bandistico e corale anche al fine di tutelare e salvaguardare la tradizione musicale a carattere popolare.
2. Gli interventi della presente legge sono diretti in particolare:
 - a) ad incentivare la conoscenza e la pratica musicale;
 - b) ad incentivare la realizzazione di attività di educazione e di corsi di formazione musicale di tipo bandistico e corale;
 - c) a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi e dei maestri direttori di banda e di complessi corali;
 - d) a censire, recuperare e salvaguardare il patrimonio storico documentale e quello delle composizioni, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione, nonché a promuovere la produzione di nuovi repertori.

ARTICOLO 2

Interventi

1. Per le finalità di cui all' [art. 1](#) sono disposti i seguenti interventi:
 - a) la promozione di corsi di formazione musicale di tipo corale e bandistico;
 - b) la promozione e il sostegno di iniziative musicali bandistiche e corali di rilevante interesse artistico;
 - c) il sostegno a progetti di orientamento musicale di tipo bandistico e corale realizzati dalle scuole pubbliche.

2. Gli interventi di cui al [comma 1](#) sono attuati in conformità ad un programma annuale adottato dalla Giunta regionale sentiti gli organismi associativi dei complessi bandistici e corali presenti nel territorio regionale.

3. Sono beneficiari degli interventi i Comuni e i complessi bandistici e corali con sede nel territorio regionale, costituiti con atto pubblico e che abbiano svolto attività da almeno un anno, gli enti e istituzioni private senza fini di lucro con finalità educativo-culturali.

[ARTICOLO 3] ^[1]

ARTICOLO 3

Concessione dei benefici.

1. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle domande, per la concessione dei contributi e per la relativa rendicontazione."

^[2]

[ARTICOLO 4] ^[3]

ARTICOLO 5

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 80.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 10.1.005 denominata " Interventi a sostegno delle attività teatrali, musicali e dello spettacolo".

2. Al finanziamento dell'onere di cui al [comma 1](#) , si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2004 denominata " Fondi speciali per spese correnti" in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella A) della [legge regionale 13 aprile 2004, n. 3](#) .

3. Per gli anni 2005 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 5 luglio 2004

Lorenzetti

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 26 marzo 2008, n. 5.](#)

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 26 marzo 2008, n. 5.](#)

[3] - Abrogazione da: [Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 26 marzo 2008, n. 5.](#)